Beneficiari ed importo del contributo:
1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a. iscrizione di tutti i componenti dell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: Assegno di inclusione, Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; di Indennità di mobilità; di Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; di Cassa integrazione guadagni -CIG; o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
3. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualità. L'importo erogato per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro.

Individuazione dei beneficiari
1. I Comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso.